

Segreteria Provinciale L'Aquila

Sulmona, 23 gennaio 2009

LODO ARBITRALE

il Capo Treno **PACE PANFILO** dell'impianto di Sulmona ha fatto ricorso al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato per la sanzione disciplinare del massimo della multa comminatagli a seguito della contestazione mossagli con la motivazione: *"Ella, il giorno 10/07/2008, in servizio come Capo treno presso la stazione dell'Aquila, si rifiutava di effettuare la manovra programmata di piazzamento del treno 7101 (in affiancamento al tutor) nonostante l'ordine scritto emesso con M40 N. 2, al quale Ella rispondeva negativamente con M 40 N. 22 adducendo non meglio precisati motivi di sicurezza sul lavoro (L. 626/94)".*

IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO Composto da:

SIG. Presidente/terzo membro

DOTT. rappresentante di TRENITALIA S.p.A.

SIG. GIOVANNI DI TOMMASO rappresentante del lavoratore Pace Panfilo,

è entrato nel merito del provvedimento ed ha così deciso:

"Entrando nel merito del provvedimento disciplinare il Presidente/terzo membro ritiene che lo stesso debba essere annullato. Il lavoratore, nel rifiutare di effettuare la manovra riportata nel Mod. M. 40 a n. 2 ha fornito una specifica motivazione: < ... non verrà eseguita perché non in regola con le norme antinfortunistiche previste dalla legge 626 in materia di sicurezza sul lavoro >. E a supporto di quanto espresso dal lavoratore in data 10 luglio 2008 vi è il verbale di sopralluogo del 30.06.2008 (riportato nella memoria del rappresentante del lavoratore), voluto da Trenitalia stessa <per esaminare le problematiche emerse a seguito dell'attivazione del nuovo orario (15 giugno 2008) che prevede la manovra di due treni (in particolare i treni n. 7101 e 7096>, dove i verbalizzanti, uno dei quali risulta essere lo stesso che ha predisposto l'ordine scritto a Pace con il Mod. M. 4° a n. 2, evidenziando una serie di criticità sotto il profilo della sicurezza anche se poi, in maniera contraddittoria, concludono affermando <Considerato che tale attività per ogni agente non risulta di carattere giornaliero, si esclude qualsiasi rischio attinente all'operazione stessa....>. Il rischio della manovra del treno 7101 nello scalo di L'Aquila dunque esisteva così come confermato nel verbale di cui il dipendente Pace aveva avuto cognizione e che era stato stilato appena dieci giorni prima del fatto oggetto del provvedimento disciplinare all'attenzione di questo Collegio.

Per tutto quanto sopra il Collegio a maggioranza (Presidente/terzo membro e arbitro di parte del lavoratore, contrario l'arbitro di parte di Trenitalia

DECIDE

*Che il provvedimento disciplinare comminato dalla società Trenitalia spa al lavoratore Pace Panfilo con lettera prot. DPR/RUPR/R:U:PRC:/27/Disc./173 del 04.08.08 consistente nel massimo della multa, **venga annullato**".*

Le spese seguono la soccombenza

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara in data 22 gennaio 2009

Il Presidente

Il rappresentante del lavoratore

Il rappresentante dell'Azienda

N.B. FAST FERROVIE VIGILA ANCHE SULLA SICUREZZA, IL COLLEGIO RENDE GIUSTIZIA

FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI TRASPORTO – FerroVie

Segreteria Provinciale L'Aquila

Piazza Vittime Civili di Guerra, 1 - 67039 SULMONA (L'Aquila)

Tel: 0864.566140 – 0864.241346 - 3384335528 Fax: 0864.241346

Tel. FS: 926.834.346 Fax FS: 926.834.346 E-Mail: sulmona@fastferrovie.it

